

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI

- **Modelli di Confidi ammessi e relativa operatività**
 - Basilea 1 e le garanzie dei Confidi
 - Basilea 2 e le garanzie dei Confidi: requisiti oggettivi e soggettivi
 - Problemi e prospettive per l'attività dei Confidi
- Trento, 11 ottobre 2005 Prof. Lorenzo Gai

1

Modelli di Confidi...

Tre **modelli** di Confidi:

- 1) **Confidi tradizionali** iscritti con finalità anagrafiche all'art. 106 T.U.B. (solo attività di garanzia collettiva dei fidi)
- 2) **Confidi-intermediari finanziari** ex art. 107 T.U.B. (attività di garanzia collettiva dei fidi + altre attività riservate agli intermediari finanziari, seppur in via residuale)
- 3) **Confidi-banche cooperative di garanzia** (attività di garanzia collettiva dei fidi + attività bancaria, seppur in via residuale)

2

Modelli di Confidi...

Garanzie prestate:

- di tipo reale (col c.d. patrimonio netto)
- di tipo personale (col c.d. fondo fidejussioni)

Tipologie di Confidi:

- di primo livello (garanzia dirette e cogaranzie)
- di secondo livello (controgaranzie)

■ **Responsabilità**

- limitata o illimitata

3

Modelli di Confidi...

Altre funzioni che verosimilmente verranno svolte da Confidi-107 e Confidi-banche:

- preselezione, screening e monitoraggio della clientela socia, a supporto e integrazione dei meccanismi di valutazione (*scoring, rating*) delle banche
- consulenza e assistenza alle imprese
- facilitazione per l'accesso alle leggi agevolative
- ricerca di sbocchi "indiretti" al mercato dei capitali per le Pmi (*bond di distretto*)

4

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI

- Modelli di Confidi ammessi e relativa operatività
- **Basilea 1 e le garanzie dei Confidi**
- Basilea 2 e le garanzie dei Confidi: requisiti oggettivi e soggettivi
- Problemi e prospettive per l'attività dei Confidi

5

Basilea 1 e le garanzie dei Confidi

Confidi e altri consorzi di garanzia al momento non riconosciuti come strumento di garanzia

- Limiti: {
- ❑ Garanzie dei Confidi non sono correlate a specifiche esposizioni (*no copertura esplicita*), ma alle *perdite di pool di esposizioni*, che non sono quantificabili al momento del rilascio della garanzia (indefinite);
 - ❑ Confidi non rilasciano garanzie primarie, bensì sussidiarie (*no a prima richiesta*);
 - ❑ Le garanzie personali spesso non sono rilasciate in *forma diretta*;
 - ❑ I Confidi non rientrano tra i *soggetti abilitati* a rilasciare garanzie personali.

6

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI

- Modelli di Confidi ammessi e relativa operatività
- Basilea 1 e le garanzie dei Confidi
- **Basilea 2 e le garanzie dei Confidi: requisiti oggettivi e soggettivi**
- Problemi e prospettive per l'attività dei Confidi

7

Basilea 2 e le garanzie dei Confidi: requisiti oggettivi e soggettivi

- personali
- reali di tipo finanziario
- reali di tipo fisico
- *receivables* (carta commerciale)
- derivati su crediti
- compensazioni
- cartolarizzazioni

8

Basilea 2 e i Confidi: requisiti soggettivi delle garanzie personali e reali

Metodo/Esposizione		Tipo di mitigazione	Dettaglio
SA	Crediti verso imprese e esposizioni regolamentari al dettaglio	Garanzie reali (finanziarie)	Strumenti idonei: <ul style="list-style-type: none"> ■ Depositi in contante ■ Oro ■ Titoli di debito con rating ■ Titoli di debito senza rating "qualificati"* ■ Azioni quotate* ■ Obbligazioni convertibili*
		Garanzie personali	Garanti e controgaranti* ammessi: <ul style="list-style-type: none"> ■ Governi (e assimilati) ■ Banche (e assimilati) con merito di credito superiore al garantito ■ Società con rating superiore ad A- e merito di credito superiore al garantito* ■ *NOVITA'

9

Basilea 2 e i Confidi: requisiti soggettivi delle garanzie personali e reali

Metodo/Esposizione		Tipo di mitigazione	Dettaglio
FIRB	Crediti verso imprese/PMI	Garanzie reali di tipo finanziario e fisico (riducono la LGD)	Strumenti idonei: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipologie previste nel metodo SA ■ Commercial Real Estate* ■ Residential Real Estate* ■ Receivables*
		Garanzie personali (riducono la PD)	Garanti e controgaranti* ammessi: <ul style="list-style-type: none"> ■ Governi (e assimilati) ■ Banche (e assimilati) con merito di credito superiore al garantito ■ Società con rating superiore ad A- (o senza rating purché con PD valutata internamente pari almeno ad A-) e merito di credito superiore al garantito*

10

Basilea 2 e i Confidi: requisiti soggettivi delle garanzie personali e reali

Metodo/Esposizione		Tipo di mitigazione	Dettaglio
AIRB	Crediti verso imprese, PMI e esposizioni al dettaglio	Non esiste una tassonomia di garanzie e garanti/controgaranti ammissibili per la mitigazione del rischio. Si conferma il principio della sussistenza di determinati requisiti ai fini della validazione delle stime interne di LGD. Per le esposizioni al dettaglio la mitigazione attraverso garanzie personali può concretizzarsi in un aggiustamento sia della PD che della LGD.	

11

Basilea 2 e i Confidi: requisiti oggettivi delle garanzie reali e personali

	Standardised Approach (SA)	Foundation IRB	Advanced IRB
Requisiti oggettivi (minimi e operativi)	<ul style="list-style-type: none"> * Robusto processo di gestione del rischio (solo per garanzie <i>reali</i>) * non deve sussistere una rilevante correlazione positiva tra valore della garanzia e qualità creditizia della controparte debitrice (solo per garanzie <i>reali</i>) * Rilascio in forma diretta * <i>Copertura esplicita</i> * Irrevocabile * Incondizionata * <i>Escussione a prima richiesta</i> * Valida giuridicamente 	Idem	<ul style="list-style-type: none"> * Robusto processo di gestione del rischio (solo per garanzie <i>reali</i>) * non deve sussistere una rilevante correlazione positiva tra valore della garanzia e qualità creditizia della controparte debitrice (solo per garanzie <i>reali</i>) * Certezza legale * Onere della banca di dimostrare validità

12

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI

- Modelli di Confidi ammessi e relativa operatività
- Basilea 1 e le garanzie dei Confidi
- Basilea 2 e le garanzie dei Confidi: requisiti oggettivi e soggettivi
- **Prospettive per l'attività dei Confidi**

13

Prospettive per l'attività dei Confidi

Confidi non riconosciuti come strumento di garanzia in SA e in FIRB con versione giugno 2004

- Limiti: {
- Garanzie non sono **correlate a specifiche esposizioni** (ma alle perdite di pool di esposizioni, che non sono quantificabili al momento del rilascio delle garanzie);
 - Confidi non rilasciano garanzie **primarie**, bensì **sussidiarie** (no *a prima richiesta*);
 - **Assenza di rating pari ad "A-" del garante o con PD corrispondente** (pochi Confidi hanno un rating, nessuno pari ad A-);

14

Prospettive per l'attività dei Confidi

La **Direttiva Comunitaria** approvata a settembre 2005 innova sotto i seguenti aspetti:

- 1) riconosce la garanzia/controgaranzia prestata anche verso un **pool di esposizioni, purchè chiaramente identificato (anche senza copertura esplicita)**;
- 2) menziona espressamente lo **schema delle mutue garanzie** (Confidi), ammettendo anche garanzie aggredibili in forma di **anticipazione** se prestate da tali soggetti (non propriamente **a prima richiesta**) purchè l'effetto di protezione fornito dalla garanzia soddisfi le Autorità di vigilanza, ovvero controgaranzie di soggetti *eligible*;
- 3) Riconosce gli **intermediari finanziari** ex art. 107 T.U.B. tra i soggetti assimilati alle banche idonei a rilasciare garanzie personali

15

Prospettive per l'attività dei Confidi

L'adeguamento a Basilea 2 sembrerebbe comportare per i Confidi una **netta divaricazione** tra Confidi-semplici (106) e Confidi-evoluti (107 e banche):

- **questi ultimi** possono anche abbandonare la prestazione di garanzie **reali**, di natura **sussidiaria**, rilasciate a copertura della perdita per passare al rilascio di garanzie **personali, concesse in via diretta**, seppur in forma di **anticipazione**, certamente capaci di attivare un meccanismo di **moltiplicatore**;

16

Prospettive per l'attività dei Confidi

- I Confidi-semplici (ma anche i 107 e banche) potranno utilizzare la tecnica mutuata dalle cartolarizzazioni della c.d. "**tranché cover**", mettendo a garanzia di un determinato pool di esposizioni i propri fondi rischi (garanzia **reale**)
- Per **cartolarizzazione** si intendono tutte quelle operazioni che coinvolgono una o più esposizioni per le quali sia previsto (o sia possibile prevedere) la segmentazione (tranching) del profilo di rischio di credito

17

Prospettive per l'attività dei Confidi

- La c.d. "**tranché cover**" è un'interpretazione di operazione di cartolarizzazione con la quale si ipotizza il trasferimento di parte del rischio di un portafoglio a uno o più fornitori di protezione, mantenendo una quota di rischio.
- Ciò consente di **applicare conseguentemente la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione** a quel determinato portafoglio.
- Essa tuttavia consente un interessante risparmio di capitale solo alle **banche** che adottano l'**IRB**, per le quali è possibile applicare la **Supervisory formula**, altrimenti non utilizzabile nel metodo **Standard**

18

Prospettive per l'attività dei Confidi

- Ne consegue che i Confidi-semplici hanno delle chances di poter far valere le **sole garanzie reali ed esclusivamente con banche IRB**, non immaginando che i loro portafogli abbiano ricevuto un rating né che essi raggiungano la fatidica soglia di A- o di una PD equivalente.
- L'unica via d'uscita è farsi **controgarantire** da soggetti idonei, ma anche questa non appare al momento una strada facilmente percorribile.